

(N. 1606)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1979

Nuova disciplina del trattamento economico e della posizione giuridica per gli amministratori degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'impegno degli amministratori locali, per troppo tempo considerato meramente formale e marginale rispetto alla ordinaria attività, ha determinato il presente disegno di legge, la cui maturazione è anche espressione di attenta riflessione.

Le indennità attuali, per la indeterminata di talune dizioni legislative tali da suscitare anomalie, parte delle quali soltanto di recente sono state sanate, non hanno risposto, nè rispondono a criteri di giusto e doveroso ristoro per coloro i quali gestiscono, tra innumerevoli sacrifici e difficoltà, gli organi fondamentali della struttura pluralista dello Stato a livello periferico, contemporaneamente rappresentando il momento essenziale di un più qualificato modo di essere delle istituzioni, il quale non può realizzarsi in chiave burocratica, ma esige

un'adesione politica con onerosità di studi, con responsabilità di scelte, con temporali dedizioni, dal vasto ed ampio respiro.

Non si vuole, però, sostenere con il seguente articolato l'esistenza di un diritto assoluto alla remunerazione degli amministratori — il che da nessuno è stato mai richiesto — sibbene soltanto l'esigenza di non abbandonare il tessuto dei poteri locali a coloro i quali hanno poco o nulla da rimettere per questa attività in termini economici. Questa ottica ha guidato e guida l'intero impianto normativo e determina la disposizione dell'articolo 12 e quella del successivo articolo 13; vuole imporre una continuità di presenza e di testimonianza, certamente tonificanti le amministrazioni locali ed esaltanti le istituzioni.

Con queste valutazioni si raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 3.000 abitanti, non oltre lire 80.000;
- 2) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, non oltre lire 150.000;
- 3) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, non oltre lire 200.000;
- 4) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, non oltre lire 250.000;
- 5) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, non oltre lire 300.000;
- 6) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, non oltre lire 350.000;
- 7) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione sino a 250.000 abitanti, non oltre lire 500.000;
- 8) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, non oltre lire 600.000;
- 9) comuni da 500.001 a 750.000 abitanti, non oltre lire 750.000;
- 10) comuni da 750.001 a 1.000.000 di abitanti, non oltre lire 900.000;
- 11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, non oltre lire 1.000.000.

Ai sindaci dei comuni di cui al precedente comma l'indennità può essere aumentata nella misura massima del 50 per cento, in base a deliberazione del consiglio comunale approvata da non meno dei tre quarti dei consiglieri assegnati, motivata da particolari, obiettive situazioni. Tale aumento non si computa ai fini della fissazione dell'indennità per gli assessori, nè di altre indennità calcolate con riferimento a quella del sindaco.

Art. 2.

All'assessore anziano o delegato dei comuni fino a 20.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, fissata dal consiglio comunale in misura non superiore al 30 per cento di quella assegnata al sindaco, non tenendo conto dell'eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

A tutti gli assessori, sia effettivi che supplenti, dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile in misura pari al 30 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre come indicato dall'articolo 1. Questa indennità, per l'assessore anziano o delegato dei comuni oltre i 20.000 abitanti, può essere pari al 50 per cento di quella del sindaco.

Art. 3.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane è corrisposta una indennità mensile di carica in misura rispettivamente pari a quella del sindaco del capoluogo di provincia o della sede della comunità. Quest'ultima indennità non è cumulabile con quella del sindaco.

Art. 4.

All'assessore anziano e agli assessori, sia effettivi che supplenti, ed ai componenti della giunta delle amministrazioni provinciali o delle comunità montane è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio provinciale o dall'assemblea della comunità montana entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportata all'indennità assegnata al presidente.

Per gli assessori delle comunità montane l'indennità non è cumulabile con quella eventualmente ad essi corrisposta presso i rispettivi comuni, in quanto sindaci od assessori.

Art. 5.

A tutti i consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per la partecipazione ad una intera seduta del consiglio, e per non più di una seduta al giorno, nella misura di:

- 1) lire 5.000 nei comuni fino a 20.000 abitanti;
- 2) lire 10.000 nei comuni da 20.001 a 50.000 abitanti;
- 3) lire 15.000 nei comuni da 50.001 a 250.000 abitanti;
- 4) lire 20.000 nei comuni da 250.001 ad 1.000.000 di abitanti;
- 5) lire 25.000 nei comuni superiori ad 1.000.000 di abitanti.

Analoga indennità ed alle medesime condizioni viene corrisposta per la presenza alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, la cui istituzione, nell'ambito di un compiuto regolamento, sia stata approvata dai comitati regionali di controllo.

Tali indennità spettano per non più di venti sedute di commissione per anno e sono esenti da qualsiasi trattenuta tributaria.

Art. 6.

A tutti i consiglieri provinciali e delle comunità montane è corrisposta l'indennità di presenza per la partecipazione ad una intera seduta del consiglio, e per non più di una seduta al giorno, entro il limite di lire 15.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle stesse condizioni, per la presenza alle sedute delle commissioni consiliari del consiglio provinciale e delle comunità montane, la cui istituzione sia espressamente approvata dagli organi regionali di controllo, e per non più di venti sedute ad anno.

La presente indennità è esente da qualsiasi trattenuta tributaria.

Art. 7.

I consiglieri comunali delegati alle funzioni di ufficiali di stato civile nelle frazioni

ed i presidenti dei consigli di circoscrizione, nel caso in cui siano stati loro affidati i compiti previsti dall'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, possono ottenere, con le modalità del seguente comma, la stessa indennità prevista per l'assessore anziano o delegato a norma del precedente articolo 2.

Le indennità sono deliberate dal consiglio comunale, secondo le disposizioni del successivo articolo 11.

Art. 8.

Ai presidenti dei consorzi può essere corrisposta una indennità nella misura del 30 per cento di quella prevista per i sindaci di comuni con popolazione pari a quella del comune ove ha sede il consorzio.

L'indennità non è cumulabile con quella di sindaco, di presidente di provincia o di comunità montana, ovvero di assessore di un qualsiasi ente locale.

Ai componenti dell'assemblea consortile o degli organi direttivi del consorzio sono corrisposte indennità di presenza nella stessa misura di quella prevista dall'articolo 5 per i consiglieri del comune capo consorzio.

Art. 9.

Ai presidenti delle aziende municipalizzate, nonché di quelle provinciali o consortili, è corrisposta una indennità nella stessa misura di quella prevista per il sindaco del comune ove l'azienda ha la sede principale.

Ai componenti del consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di presenza nella stessa misura di quella prevista dall'articolo 5 per il consigliere del comune ove l'azienda ha la sede principale.

Le indennità vengono deliberate dagli organi secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 14 e 16.

Art. 10.

Ai sindaci, ai presidenti della giunta provinciale e delle comunità montane, dei con-

sorzi e dei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate e consortili, nonché agli assessori, ai consiglieri comunali e provinciali, ai componenti della giunta e del consiglio delle comunità montane, ai componenti delle assemblee e degli organi direttivi dei consorzi, a quelli dei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate e consortili formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci e presidenti, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori dal territorio del proprio comune o della provincia, è dovuto, ove non si avvalgano di automezzo dell'ente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Ove la località sia distante più di dieci chilometri, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, più l'indennità di missione alle condizioni previste per il dipendente dell'ente più alto in grado.

La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta, con deliberazione immediatamente esecutiva della giunta o degli organi direttivi del consorzio o dei consigli di amministrazione delle aziende, su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese e da una dichiarazione sulla durata della missione.

Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, residenti in centri distanti non meno di dieci chilometri dal luogo ove ha sede l'amministrazione provinciale, spetta il rimborso unicamente per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio.

A tutti i consiglieri comunali, se risiedono fuori del capoluogo, e ai componenti dell'assemblea, degli organi direttivi dei consorzi, dei consigli di amministrazione che risiedono fuori del comune e del capoluogo ove ha sede la comunità montana, il consorzio o l'azienda, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio comunale, della comunità montana o del consorzio, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio, di assemblea o di commissione.

Art. 11.

Tutte le indennità previste dalla presente legge possono cumularsi con quelle parlamentari e regionali.

Art. 12.

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, consiglieri provinciali, sindaci di comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma, di enti autonomi territoriali con più di cento dipendenti di ruolo, sono collocati d'ufficio in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Essi devono optare tra il trattamento economico nell'amministrazione di appartenenza e le indennità previste nella presente legge.

Art. 13.

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alla carica di consigliere comunale sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato nelle sedute dei consigli, delle assemblee e delle commissioni.

Tale partecipazione comporta la riduzione dei compensi presso le amministrazioni di provenienza nella parte attinente alla presenza.

Art. 14.

Le indennità previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio o dall'assemblea della comunità montana o dal consorzio, contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo del comune, della provincia, della comunità montana o del consorzio.

Art. 15.

Gli amministratori, per i quali siano state deliberate le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, non possono percepire altri gettoni per la partecipazione a commissioni comunque istituite nell'ambito delle rispettive amministrazioni, nè a quelle per l'espletamento di concorsi, tranne quanto previsto nel precedente articolo 5.

Art. 16.

Tutte le indennità previste dalla presente legge non sono rinunciabili, nè cedibili.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.